

REGOLAMENTO (CEE) N. 1753/87 DELLA COMMISSIONE

del 24 giugno 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 1859/82 relativo alla scelta delle aziende contabili ai fini della constatazione dei redditi nelle aziende agricole

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità economica europea ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 ⁽²⁾, in particolare gli articoli 4, 5 e 6,considerando che, nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1859/82 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3548/85 ⁽⁴⁾, la ripartizione in base alle circoscrizioni del numero di aziende contabili in Spagna e in Portogallo non è stata effettuata per l'esercizio contabile 1987 e seguenti; che occorre pertanto completare detto allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato comunitario della rete d'informazione contabile agricola,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1859/82, le tabelle riguardanti la Spagna e il Portogallo sono modificate come segue:

Numero d'ordine	Denominazione delle circoscrizioni	Numero di aziende contabili	
		esercizi	
		1987	1988
	SPAGNA		
500	Galicia	700	1 050
505	Asturias	500	590
510	Cantabria	260	280
515	País Vasco	300	350
520	Navarra	460	420
525	La Rioja	500	430
530	Aragón	500	630
535	Cataluña	610	820
540	Baleares	360	310
545	Castilla-León	1 950	2 070
550	Madrid	80	90
555	Castilla-La Mancha	940	970
560	Comunidad Valenciana	1 000	1 080
565	Murcia	350	390
570	Extremadura	800	760
575	Andalucía	2 400	2 440
580	Canarias	290	320
	Totale Spagna	12 000	13 000
	PORTOGALLO		
610	Entre Douro e Minho e Beira Litoral	450	580
620	Trás-os-Montes e Beira Interior	400	460
630	Ribatejo-Oeste	670	700
640	Alentejo e Algarve	380	430
650	Açores e Madeira	200	230
	Totale Portogallo	2 100	2 400

⁽¹⁾ GU n. 109 del 23. 6. 1965, pag. 1859/65.⁽²⁾ GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.⁽³⁾ GU n. L 205 del 13. 7. 1982, pag. 5.⁽⁴⁾ GU n. L 338 del 17. 12. 1985, pag. 16.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a partire dall'inizio dell'esercizio contabile 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente
